NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE

Quando si parla di ***notificazione e di comunicazione***, si fa rispettivamente riferimento agli articoli ***137 e 138 cpc***. A tal proposito, giova ricordare come determinati effetti giuridici di alcuni atti del processo si producano esclusivamente nel momento in cui i soggetti che ne sono destinatari vengono messi a conoscenza della loro esistenza.

Questo ad esempio è il caso dell’atto di citazione, che, ex art 163 cpc, è un atto recettizio, il che significa che produrrà i suoi effetti nel momento in cui il convenuto (soggetto destinatario) ne verrà a conoscenza; lo stesso si può dire della sentenza, la quale produrrà i suoi effetti dal momento in cui verrà depositata in cancelleria, anche se i termini per l’impugnazione della stessa inizieranno a decorrere quando le parti saranno messe a conoscenza della sua esistenza.

A tal fine, la legge ha predisposto un ***procedimento di notificazione*** assistito da una serie di formalità necessarie per integrare la conoscenza legale dell’atto, ovvero per far si che l’atto pervenga nella sfera di conoscibilità del soggetto destinatario. Incaricato del procedimento di notificazione è ***l’ufficiale giudiziario***, al quale il notificante rivolge apposita istanza (la quale può essere fatta anche verbalmente).

L’ufficiale giudiziario, tuttavia, non si limita ad eseguire il procedimento di notificazione ma è tenuto anche a rendere conto delle modalità con cui concretamente avviene la notifica attraverso la redazione di una ***relazione di notificazione***.

La relazione di notificazione ***ex art 148 comma 1 cpc deve specificare la persona del destinatario e la sua qualità a ricevere l’atto, il luogo della consegna, indicare le eventuali ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario sulla persona del destinatario e le ragioni dell’irreperibilità di quest’ultimo***; da ultimo deve essere datata e sottoscritta dall’ufficiale giudiziario.

Prima di avviare il procedimento di notificazione, l’ufficiale deve verificare la conformità della copia dell’atto da consegnare rispetto all’originale, che verrà restituito al notificante solo al termine del procedimento, con allegata anche la ***relata di notifica***.

Esistono ***3 modi principali per effettuare la consegna*** integrante la notifica:

1. ***Metodo diretto***

Prevede che la consegna della copia dell’atto da notificare avvenga direttamente ***nelle mani proprie del destinatario o dei soggetti abilitati ex lege*** (consegnatari abilitati) a riceverlo per conto di questo.

1. ***Trasmissione per via postale***

***Tramite una raccomandata con avviso di ricevimento l’ufficiale giudiziario effettua la notifica.*** Tuttavia, non è lo stesso ufficiale ad eseguirla materialmente, ma l’ufficio postale di competenza, il quale a sua volta incarica un agente postale. L’agente postale è tenuto a specificare le modalità della consegna tramite delle attestazioni apposte sulla documentazione postale. Questo metodo è ammesso ex art 149 comma 1 cpc, salvo che la legge non disponga altrimenti.

1. ***Trasmissione in via telematica***

***La notifica avviene tramite un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto il documento informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale dall’ufficiale giudiziario.***

In questo caso la notifica viene concretamente eseguita dai gestori dei servizi di Pec, ai quali l’ufficiale affida le operazioni di invio e consegna del messaggio di posta elettronica. Ex art 149 bis cpc la relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale dell’ufficiale giudiziario, deve essere sempre allegata al documento da notificare.

Questo metodo si applica ogniqualvolta il soggetto destinatario sia munito di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o accessibile alle pubbliche amministrazioni.

Tendenzialmente si ricorre alla notifica in via telematica quando si deve consegnare un atto ai difensori delle parti, dal momento che gli avvocati sono obbligati per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata e a renderlo pubblico tramite pubblici elenchi.

Il modo ed il luogo della consegna variano a seconda della tipologia di notifica:

1. ***Metodo diretto***

È irrilevante il luogo in cui avviene concretamente la consegna: può avvenire ovunque l’ufficiale trovi il soggetto destinatario, purchè sia nella circoscrizione giudiziaria cui è addetto ex art 138 comma 1 cpc.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’ufficiale giudiziario deve eseguire la notifica in altri luoghi considerati pertinenti ex lege: come l’indirizzo di casa, dell’ufficio o dell’azienda; solo se è sconosciuto il comune di residenza, la notifica può avvenire nel comune della dimora o da ultimo nel comune del domicilio del destinatario. Qualora il destinatario rifiuti di ricevere l’atto, la notifica si intende ugualmente perfezionata.

La consegna può avvenire anche nelle mani di altri soggetti abilitati ex lege a ricevere l’atto per conto del destinatario (consegnatari abilitati ex lege), fra i quali annoveriamo membri familiari, personale addetto alla casa o all’ufficio/azienda, il portiere e perfino il vicino. L’ufficiale giudiziario deve ovviamente dare conto della loro qualità di consegnatari abilitati nella relazione di notificazione.

Tuttavia, nel caso di consegna nelle mani del portiere o del vicino, occorrono 2 ulteriori formalità:

la sottoscrizione di una ricevuta dell’avvenuta consegna e la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario per informarlo dell’avvenuto recapito.

1. ***Metodo postale***

Le modalità di esecuzione sono specificate dalla legge 890/1982, le quali vietano che la consegna possa farsi nei confronti del vicino. Qualora infatti non sia possibile consegnare personalmente l’atto al destinatario, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento che lo informi del tentato recapito.

Invece, nel caso di ***irreperibilità di fatto del destinatario ex art 140 cpc***, la notifica prevede l’adempimento di 3 formalità:

* ***Deposito dell’atto presso la casa comunale***
* ***Spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario dell’avvenuto deposito***
* ***Affissione di un avviso presso la casa di abitazione/ufficio o azienda del destinatario dell’avvenuto deposito***

Nel caso in cui sia l’agente postale a constatare l’irreperibilità del destinatario, viene depositato l’atto presso l’ufficio postale di competenza, dandosene anche qui notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

***Ex art 143 cpc*** si parla di ***irreperibilità oggettiva*** quando il domicilio, la residenza e la dimora sono ignoti o non conoscibili secondo l’ordinaria diligenza; in tali casi, ***la notifica avviene mediante deposito presso la casa comunale dell’ultima residenza o del comune di nascita***. Qualora siano ignoti anche questi, ***la notifica viene fatta al pubblico ministero*** e si perfeziona 20 giorni dopo l’avvenuto deposito.

Regole analoghe valgono ***per gli enti giuridici, per i quali il luogo dell’esecuzione è quello della sede ex art 145 cpc;*** qualora sia indicato nominativamente il legale rappresentante, la notifica si può fare ove quest’ultimo ha la residenza, dimora o il domicilio.

***Il giorno di perfezionamento della notifica rileva per la decorrenza ed il computo dei termini***

* Nel metodo diretto il perfezionamento della notifica coincide con la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario in mani proprie del destinatario o di altri consegnatari abilitati ex lege
* Nei casi in cui l’atto venga depositato in luoghi che non hanno alcuna relazione di pertinenza materiale con il destinatario (casa comunale o ufficio postale), la notifica si considera avvenuta solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui gli è dato avviso dell’avvenuto deposito (periodo di giacenza postale). L’atto resta a disposizione per 6 mesi, salvo che egli provveda al ritiro.
* Il momento di perfezionamento delle notifiche per via telematica avviene quando i gestori dei servizi di Pec rendono disponibile il messaggio di posta elettronica nella casella del destinatario, a prescindere dalla sua apertura e lettura ex art 149 bis comma 3 cpc

Le fasi ed attività del procedimento notificatorio sono sottratte al controllo del notificante, il che potrebbe esporlo a dei pregiudizi nel caso in cui la notifica vada compiuta entro un termine perentorio a pena di decadenza. A tal proposito è stato introdotto ***il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica***, anche detto del doppio momento perfezionativo della notifica, ***in base al quale la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel momento in cui viene a conoscenza dell’atto ex art 149 comma 3 cpc***.

Tuttavia il perfezionamento a vantaggio del notificante è solo provvisorio, poiché per consolidarsi occorre il completamento del procedimento notificatorio; se il completamento non avviene per una negligenza dell’organo o per una difficoltà non imputabile al notificante, è suo onere infatti provvedere alla ripresa o alla completa rinnovazione del procedimento.

***La provvisoria anticipazione degli effetti della notifica vale soltanto per la salvezza dei termini di decadenza previsti a carico del notificante; per tutti gli altri si presuppone il compimento delle attività necessarie per integrare la legale conoscenza dell’atto.***

***Notificazioni da eseguire all’estero***

Se il destinatario non ha residenza né domicilio né dimora o sede in Italia, la notifica va eseguita nei modi previsti dalle convenzioni internazionali ex art 142 cpc; nell’ambito dell’UE le regole sono fissate dal regolamento CE n 1393/2007.

***Notificazioni a cura del difensore***

Gli avvocati possono procedere direttamente all’esecuzione delle notifiche (legge 53/1994) degli atti dei processi per i quali operano come difensori, avendo ricevuto procura alle liti, evitando così il ricorso all’ufficiale giudiziario.

Le modalità consentite sono:

* ***Il metodo diretto***, con accesso ai luoghi in cui la consegna va eseguita, possibile solo se il destinatario sia a sua volta un avvocato che sia domiciliatario della controparte
* ***Il metodo postale***
* Il ***metodo telematico*** con invio dell’atto in allegato a messaggio trasmesso dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e diretto a soggetto munito di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.

***La comunicazione è l’atto con cui il cancelliere porta a conoscenza di determinati soggetti atti o fatti del processo, frequentemente dati da provvedimenti del giudice ex art 136 cpc. Il cancelliere procede per dovere d’ufficio alla comunicazione in ogni caso prescritto dalla legge o dal giudice, senza necessità di una richiesta di parte.***

La differenza fra notificazione e comunicazione oggi si è affievolita ed è meramente di natura soggettiva: ***la comunicazione è infatti un atto del cancelliere, mentre l’ufficiale giudiziario opera solo come incaricato della materiale trasmissione.***

La comunicazione avviene con biglietto di cancelleria, redatto dallo stesso cancelliere, che lo consegna al destinatario. Al di fuori di questo caso il cancelliere deve provvedere alla trasmissione esclusivamente telematica, cioè tramite messaggio di posta elettronica certificata.

Tale forma di trasmissione è possibile solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi o accessibili alle pubbliche amministrazioni: il presupposto si dà indefettibilmente poiché le comunicazioni del cancelliere sono dirette a liberi professionisti che hanno obbligo per legge di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata e di renderlo pubblico. Gli avvocati hanno infatti l’onere di indicarlo nell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio **ex art 125 comma 1 cpc;** diversamente la parte non munita di difensore (**notificazione e comunicazione di atti al contumace**) non ha diritto a ricevere comunicazione degli atti del processo **ex art 292 comma 3 cpc**. Solo se la trasmissione in via telematica non è possibile, il cancelliere può provvedere via telefax o tramite notificazione a cura dell’ufficiale giudiziario **ex art 136 comma 3 cpc**.